

**DELIBERAZIONE 3 MARZO 2017
109/2017/R/EEL**

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA, SEZIONE II, 31 GENNAIO 2017, 237, 238, 243 E 244, RELATIVE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 268/2015/R/EEL, IN TEMA DI GARANZIE PER L'ESAZIONE DEGLI ONERI GENERALI DEL SISTEMA ELETTRICO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2013, 612/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 612/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e s.m.i (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel e s.m.i;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 609/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 553/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 79/2017/C/eel (di seguito: deliberazione 79/2017/C/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: TIT);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 27/03/2015, 854 (di seguito: sentenza 854/2015);

- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, 2182/2016 (di seguito: sentenza 2182/2016);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243, 244 (di seguito: sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità ha dal 2013 avviato un percorso di graduale riforma del servizio di trasporto dell'energia elettrica (trasmissione e distribuzione), finalizzato all'introduzione di un apposito codice di rete tipo (di seguito: Codice tipo o Codice) che assicuri l'omogeneità e l'uniformità del contenuto delle condizioni generali di contratto praticate dalle imprese distributrici agli utenti del trasporto; ciò al fine di conseguire la massima neutralità e trasparenza nell'accesso al sistema in coerenza con le finalità procompetitive e di efficienza del servizio sancite dall'articolo 1 della legge 481/95;
- in coerenza con quanto prospettato con la deliberazione 612/2013/R/eel, l'intervento dell'Autorità si è concentrato, in una prima fase, sulle tematiche delle garanzie contrattuali e della fatturazione dei corrispettivi connessi con il servizio di trasporto; in esito a tale fase del procedimento e ad un ampio processo di consultazione, con la deliberazione 268/2015/R/eel l'Autorità ha adottato le prime sezioni del Codice tipo dedicate a detti aspetti;
- la disciplina del Codice tipo relativa alle garanzie contrattuali è contenuta nell'Allegato B alla deliberazione 268/2015/R/eel, il cui paragrafo 2.8 prevede che l'impresa distributrice definisca l'importo della garanzia dovuta dall'utente fissandolo pari alla stima di 3 mesi di erogazione del servizio, con riferimento a ciascun punto di prelievo compreso nel contratto dell'utente nel mese in cui tale stima ha luogo, pari alla somma degli importi fatturati, comprensivi dei corrispettivi per il servizio di trasporto, degli oneri generali di sistema, delle ulteriori componenti e delle imposte, nel secondo, nel terzo e nel quarto mese precedente il mese in cui la stima ha luogo;
- il Codice tipo quindi include nel computo delle garanzie anche gli oneri generali di sistema, ossia corrispettivi per prestazioni di natura parafiscale destinate al finanziamento di attività di interesse generale; a tal fine, in particolare, le garanzie sono calcolate sulla base degli importi relativi a ciascun punto di prelievo fatturati nei tre mesi precedenti dall'impresa distributrice mediante le componenti tariffarie A ai sensi degli articoli 40 e 41 del TIT;
- in coerenza coi principi sottesi alla richiamata regolazione, già la deliberazione 612/2013/R/eel, aveva previsto, quale misura transitoria e urgente nelle more della definizione del Codice tipo, la facoltà per le imprese distributrici di richiedere agli utenti del servizio di trasporto opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto, comprensivi quindi delle obbligazione di pagamento degli oneri generali di sistema fatturati all'utente.

CONSIDERATO CHE:

- con la sentenza 2182/2016, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da un utente del trasporto, annullando le previsioni in tema di garanzie relative agli oneri generali di sistema introdotte dalla citata deliberazione 612/2013/R/eel; in particolare e in sintesi, riformando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo tale provvedimento, il Consiglio di Stato ha:
 - a) affermato che la legge pone gli oneri generali di sistema a carico non delle società di vendita (che sono utenti del servizio di trasporto), ma dei clienti finali, come si evincerebbe dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
 - b) argomentato quindi che l'Autorità non avrebbe il potere di eterointegrare il contratto di trasporto mediante un sistema di garanzie che pone a carico dell'utente del trasporto il rischio del mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali; un tale potere di etrointegrazione, infatti, secondo il giudice di appello, non troverebbe copertura nella normativa primaria;
 - c) precisato, peraltro, che, in difetto di una previsione legislativa circa il soggetto che subisce le conseguenze dell'inadempimento dei clienti finali, è lasciato all'autonomia contrattuale delle parti regolare il predetto profilo;
- da quest'ultima precisazione, richiamata alla precedente lettera c), consegue che ben potrebbe l'impresa distributrice prevedere, nelle condizioni generali di contratto accettate dall'utente del servizio di trasporto, l'estensione della garanzia anche all'importo degli oneri generali di sistema fatturati all'utente;
- con le sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, il Tar Lombardia si è pronunciato sui ricorsi presentati da alcuni utenti del trasporto relativi a diversi presunti profili di illegittimità del Codice tipo, con particolare riguardo a: (i) la facoltà attribuita al distributore di chiedere agli utenti del servizio di trasporto garanzie per il versamento degli oneri generali di sistema fatturati ai clienti finali; (ii) il diritto del distributore di risolvere il contratto in caso di mancato versamento di detti oneri generali; (iii) gli obblighi dei venditori in materia di fatturazione e riscossione degli oneri generali di sistema; in estrema sintesi, il Tar Lombardia:
 - d) aderisce all'orientamento del Consiglio di Stato, richiamato alla precedente lettera (a), secondo cui sarebbero i clienti finali a essere obbligati a sostenere gli oneri generali di sistema, né sarebbe rinvenibile nella legislazione vigente una norma che contempra una traslazione in capo ai venditori (utenti del trasporto) del predetto obbligo del cliente finale;
 - e) chiarisce e precisa ulteriormente che l'assenza di un potere di eterointegrazione dell'Autorità nei contratti di trasporto – cui fa cenno il Consiglio di Stato nell'argomento richiamato alla precedente lettera (b) – sarebbe limitata *“con esclusivo riferimento alle obbligazioni che non sono proprie degli stessi venditori e che tali soggetti non sono tenuti ad assumere in virtù di norme di legge”*; in altre parole, secondo il Tar Lombardia (che richiama sul punto consolidata giurisprudenza dello stesso Consiglio di

Stato) *“deve ritenersi che il potere dell’Autorità di intervenire autoritativamente nella regolazione contrattuale possa bensì consentire, a beneficio degli utenti e della tenuta del sistema, l’imposizione di garanzie a carico degli operatori”* nonché di disporre la risoluzione del contratto di trasporto in caso di inadempimento, *“ciò però soltanto laddove l’obbligazione garantita sia propria del soggetto gravato”*, circostanza che non sussisterebbe nel caso di specie;

- f) in conseguenza di quanto precisato alla precedente lettera (e), il Tar Lombardia, ulteriormente, precisa che un tale potere di eterointegrare il contratto di trasporto, sotto il profilo della quantificazione delle garanzie (e della connessa risoluzione del contratto medesimo per inadempimento), può avere a oggetto *“prestazioni dovute da parte dei venditori, tra le quali rientra [...] l’obbligo di versamento ai distributori degli oneri generali di sistema che i venditori abbiano già effettivamente riscosso presso i clienti finali”*;
- g) infine, il Tar Lombardia ha ritenuto legittima la regolazione dell’Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore (utente del trasporto) l’obbligo di fatturare e riscuotere gli oneri generali di sistema presso i clienti finali, corrispondendo il gettito all’impresa distributrice; ciò in quanto, da un lato, è *“soltanto con il venditore che il cliente finale intrattiene rapporti e non anche con il distributore”* e, dall’altro lato *“l’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 stabilisce che gli oneri generali di sistema siano inclusi nel corrispettivo da versarsi da parte degli operatori per l’accesso alla rete. E, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato [nella sentenza 2182/2016 – n.d.r.], tale disposizione pone un obbligo di adeguamento del corrispettivo quale conseguenza dell’individuazione degli oneri generali di sistema”*;
- le sentenze sopra richiamate hanno impatti rilevanti sull’assetto del sistema di esazione del gettito delle componenti tariffarie A a copertura degli oneri generali di sistema; infatti, sebbene, da un lato, le modalità di esazione sono state ritenute legittime dal giudice amministrativo, tuttavia, le predette sentenze precludono all’Autorità l’adozione di interventi efficaci che assicurino l’effettività di una tale esazione; infatti, poiché l’Autorità non è più titolata, in forza delle predette sentenze, a intervenire nei rapporti tra impresa distributrice e venditori a garantire il pagamento degli oneri generali interamente fatturati dai primi, l’Autorità non è quindi in grado di contrastare il danno erariale relativo ai corrispettivi per le prestazioni parafiscali dovute (in quanto fatturate) ma non effettivamente incassate;
 - a quest’ultimo riguardo soccorre soltanto il principio sancito dalla sentenza 2182/2016, che rimette all’eventuale autonomia delle parti e, quindi, anche all’autonomia dell’impresa distributrice di predisporre le proprie condizioni generali di contratto in tal senso, la possibilità di introdurre meccanismi di garanzia che coprano anche gli importi fatturati dall’impresa distributrice e non effettivamente incassati dal venditore.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nel dare ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, l’Autorità deve rimodellare la disciplina delle garanzie dal Codice di rete con particolare riferimento al loro dimensionamento relativo alle componenti tariffarie A fatturate dall’impresa distributrice all’utente del servizio; a tal fine, in particolare, come visto sopra, l’Autorità è tenuta a valutare:
 - in primo luogo, l’adozione di meccanismi che siano in grado di garantire all’impresa distributrice l’esatto adempimento, da parte dell’utente, dell’obbligazione di pagamento delle componenti tariffarie A fatturate a quest’ultimo, nella misura corrispondente agli importi che l’utente ha effettivamente incassato, a titolo di oneri generali di sistema, dal cliente finale;
 - in secondo luogo, se, ed eventualmente in quale misura, nell’ambito della disciplina del codice di rete, riconoscere margini di flessibilità rispetto alla disciplina di cui al precedente alinea, al fine di consentire all’impresa di distribuzione di integrare – nell’esercizio dell’autonomia contrattuale riconosciuta dalla sentenza 2182/2016 – le norme in tema di garanzia anche con riferimento all’obbligazione di pagamento delle componenti tariffarie A, anche oltre i limiti consentiti alla regolazione dell’Autorità;
- a quest’ultimo riguardo, infatti, è bene ribadire che, ai sensi dell’assetto definito dagli articoli 40 e 41 del TIT mai impugnati – il cui disegno è comunque stato confermato dal Tar Lombardia nei principi richiamati alla precedente lettera (g) nonché della disciplina del Codice tipo in tema di fatturazione, anch’essa non incisa dalle predette sentenze, l’utente del trasporto ha comunque l’obbligo di corrispondere le componenti tariffarie A fatturate dall’impresa distributrice; pertanto i venditori e le imprese distributrici continuano a essere obbligati a versare, rispettivamente alle imprese distributrici e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alla società Gestore dei servizi energetici S.p.a. le somme corrispondenti alle componenti tariffarie A che siano fatturate (indipendentemente dall’incassato);
- nell’ambito del presente procedimento, pertanto, non essendo venuto meno l’obbligo, per i venditori e le imprese distributrici, di corrispondere le componenti tariffarie A fatturate, l’Autorità deve, altresì, valutare anche meccanismi volti a riconoscere una adeguata e proporzionale compensazione ai predetti operatori rispetto all’eventuale mancato incasso dei citati oneri generali; peraltro, i suddetti meccanismi, ovviamente, dovranno tenere conto delle modalità di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità già presenti nel contesto regolatorio o recuperati attraverso i contratti sottoscritti nel mercato libero;
- come si nota, le valutazioni sopra prospettate, connesse anche con il profilo evidenziato al precedente punto, sono caratterizzate da un elevato grado di complessità, ciò anche alla luce dei seguenti motivi;

- innanzi tutto, nel compiere le predette valutazioni, l’Autorità è tenuta a prendere in considerazione una pluralità di interessi meritevoli di tutela ma in potenziale conflitto tra loro, quali: (i) l’esigenza dei venditori e delle imprese distributrici di non sopportare il rischio del mancato pagamento degli oneri generali da parte del cliente finale; (ii) l’esigenza dell’erario alla certezza della riscossione del gettito dell’imposizione parafiscale; (iii) l’esigenza di continuare a garantire il finanziamento delle diverse e specifiche attività di interesse generale, anche di promozione e tutela dell’ambiente, cui sono destinati gli oneri generali di sistema;
- in tale ambito, deve considerarsi come risulti, altresì, prioritaria l’esigenza di tutelare la generalità dei clienti finali buoni pagatori di non dover sostenere o di vederne minimizzato l’onere derivante dall’eventuale incapienza dei conti alimentati dalle componenti A;
- inoltre, risulta tecnicamente complesso implementare un meccanismo che consenta di dimensionare, in anticipo, una garanzia per un’obbligazione di pagamento di una somma di danaro il cui ammontare dipende da quanto, dopo la fatturazione, il venditore riesce effettivamente a incassare dai propri clienti; ciò anche in ragione della complessità e difficoltà insite negli strumenti che il venditore dispone per fornire la prova dei suoi mancati incassi;
- infine, l’eventuale decisione di riconoscere margini di flessibilità all’impresa distributtrice nella predisposizione delle sue condizioni generali di contratto, deve essere attentamente ponderata in relazione alla finalità di uniformità e omogeneità dei contenuti contrattuali, sottesa alla scelta di adottare un Codice tipo;
- gli aspetti sopra rilevanti evidenziano, quindi, l’esigenza di tempi adeguati per lo svolgimento del procedimento che, pertanto, non si prospetta di rapida conclusione; quest’ultima circostanza fa emergere l’ulteriore esigenza di garantire, nelle more, certezza ai venditori e alle imprese distributrici delle condizioni contrattuali applicabili al servizio di trasporto; al riguardo, sono anche pervenute all’Autorità segnalazioni di imprese distributrici e associazioni rappresentative circa iniziative, anche difformi, adottate unilateralmente da utenti, potenzialmente foriere di contenziosi civili, con ulteriore incertezza sulla regolazione applicabile ai contratti in essere.
- con deliberazione 79/2017/C/eel, l’Autorità ha deciso di appellare le sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, ritenendole viziate sotto diversi profili;
- pertanto, la presente deliberazione non costituisce in alcun modo acquiescenza alle predette statuizioni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la quantificazione delle garanzie prevista dal Codice tipo è effettuata tenendo conto, da un lato, dell’esposizione dell’impresa distributtrice nei confronti dell’utente - esposizione che viene valutata in ragione delle tempistiche di

gestione del rapporto contrattuale (fatturazione e gestione degli incassi), di gestione dell'insolvenza nonché delle tempistiche di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utente (di seguito: tempistiche di risoluzione) - e, dall'altro, dell'esigenza di non imporre eccessivi oneri sugli utenti;

- nel dettaglio, l'importo della garanzia che l'utente è tenuto a versare - pari alla stima di 3 mesi di erogazione del servizio (di seguito: importo GAR) - rappresenta una copertura parziale dell'esposizione effettiva dell'impresa distributrice in caso di inadempimento dell'utente, mentre solo il suo livello massimo - pari alla stima di 5 mesi di erogazione del servizio (di seguito: importo massimo della garanzia) - risulta più in linea con il livello di esposizione dell'impresa distributrice in caso di inadempimento dell'utente;
- successivamente all'approvazione del Codice tipo, l'Autorità ha rivisto, con la deliberazione 553/2016/R/eel, la disciplina relativa alla risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente prevedendo, in estrema sintesi, la riduzione delle tempistiche di risoluzione e la possibilità di attivare i servizi di ultima istanza anche in corso mese;
- in esito a tali interventi, risulta, quindi, coerente rivedere le garanzie prestate adeguandone l'ammontare in considerazione della riduzione dei suddetti tempi di risoluzione, fatto salvo il rapporto tra copertura parziale ed effettiva dell'esposizione dell'impresa distributrice sopra evidenziato.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento, in ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, finalizzato all'adozione di provvedimenti di regolazione in tema di garanzie relative alle componenti tariffarie A fatturate dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto, secondo i criteri e le valutazioni sopra prospettate;
- sia, inoltre, necessario, nei limiti consentiti dall'attuale contesto normativo e giurisprudenziale, nelle more del procedimento, che l'Autorità provveda a garantire certezza al sistema e agli operatori coinvolti, sulla disciplina applicabile ai rapporti contrattuali pendenti, anche al fine di evitare contenziosi tra utenti e imprese distributrici;
- sia, pertanto, necessario e urgente definire, in via cautelare, una disciplina transitoria che riveda l'attuale regolazione nella direzione indicata dalle sentenze medesime facendo uso degli strumenti e delle informazioni a oggi in possesso dell'Autorità;
- sia, a tal fine, opportuno prevedere che, con riferimento alle componenti tariffarie A fatturate dall'impresa distributrice, la garanzia dovuta dall'utente del servizio di trasporto sia commisurata a un valore che rappresenti la miglior stima degli oneri generali normalmente riscossi dagli operatori;
- nel dettaglio, sia opportuno che la stima degli oneri generali normalmente riscossi dagli operatori sia effettuata:

- a) sulla base del tasso di mancato incasso delle fatture e, a tal fine, si tenga conto delle informazioni già disponibili relative all'*unpaid ratio* comunicato dagli operatori del mercato libero nell'ambito delle raccolte dati funzionali alla definizione dei prezzi e delle componenti relative all'attività di commercializzazione del servizio di vendita di energia elettrica;
- b) in via cautelativa, prendendo a riferimento la media dei valori assunti per l'*unpaid ratio* riconosciuto nel mercato libero per gli anni 2015 e 2016 nelle regioni del Centro Sud, dove il fenomeno della morosità si attesta su livelli mediamente superiori;
- sia, al contempo, opportuno che la revisione degli ammontari delle garanzie tenga conto, già nell'ambito della disciplina transitoria, della riduzione delle tempistiche di risoluzione in caso di inadempimento dell'utente, con un impatto che si attesta, escludendo i periodi in cui l'incidenza dei giorni festivi risulta particolarmente elevata, intorno a 5 giorni solari;
- inoltre, al fine di garantire la massima certezza nei rapporti in essere in questo periodo transitorio, sia altresì opportuno assicurare un'applicazione uniforme della predetta disciplina transitoria, con la conseguenza di non riconoscere, almeno per ora, alle imprese distributrici la facoltà di integrare le condizioni generali di contratto in tema di garanzie a copertura dell'obbligo dell'utente di versare gli interi importi fatturati;
- sia, infine, opportuno rimandare, anche ai fini di effettuare i necessari approfondimenti, l'individuazione di meccanismi volti a riconoscere una adeguata e proporzionale compensazione a venditori e alle imprese distributrici rispetto all'eventuale mancato incasso degli oneri generali, stabilendo al contempo che tali meccanismi si riferiscano anche al periodo transitorio (che decorre dal 1 gennaio 2016) e che siano coerenti con i criteri adottati dalla regolazione vigente nell'ambito della disciplina di trattamento della morosità.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia opportuno prevedere che le disposizioni in tema di quantificazione delle garanzie siano riviste nei termini sopra illustrati, per tenere conto della riduzione delle tempistiche di risoluzione nonché, nelle more del richiamato procedimento, al fine di tenere conto della miglior stima degli oneri generali normalmente riscossi dagli operatori;
- sia, inoltre, opportuno stabilire, anche al fine di semplificare gli aspetti implementativi di carattere informatico e consentire un'immediata applicazione delle suddette previsioni da parte delle imprese distributrici, di:
 - a) ridurre l'importo *GAR* e l'importo massimo della garanzia di un valore pari al 5,6%, valore determinato sulla base della riduzione del numero di giorni necessari alla risoluzione dei contratti in caso di inadempimento dell'utente;

- b) applicare, con esclusivo riferimento alla quota parte degli importi delle garanzie relative alle sole componenti A, un'ulteriore riduzione del 4,9%, determinato sulla base della stima degli oneri normalmente riscossi;
- sia necessario stabilire che le imprese distributrici adempiano alle suddette previsioni entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di marzo 2017, pari al primo termine utile stabilito al paragrafo 2.13 dell'Allegato B alla deliberazione 268/2015/R/eel;
- sia opportuno rimandare, in esito alla conclusione del predetto procedimento, le modifiche puntuali all'Allegato B alla deliberazione 268/2015/R/eel funzionali a recepire le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente alinea, anche al fine di consentire agli operatori di recepire in maniera organica e definitiva tutte le eventuali modifiche che interverranno

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'ottemperanza delle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, nei termini e con le modalità chiarite in motivazione, e anche al fine di individuare, nell'ambito di tale procedimento, meccanismi volti a riconoscere un'adeguata compensazione agli utenti del trasporto e alle imprese distributrici dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie A a copertura degli oneri generali di sistema;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia;
3. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2017;
4. di prevedere che le imprese distributrici siano tenute a:
 - a) ridurre l'importo GAR definito ai sensi del paragrafo 2.7 dell'Allegato B alla deliberazione 268/2015/R/eel e l'importo massimo della garanzia funzionale alle disposizioni di cui al paragrafo 3.3 del medesimo Allegato B di una percentuale pari a 5,6%;
 - b) applicare, nelle more del procedimento di cui al punto 1, alla quota parte degli importi delle garanzie di cui alla precedente lettera a) relative alle sole componenti A, un'ulteriore riduzione del 4,9%;
5. di prevedere che le imprese distributrici adempiano all'adeguamento dell'importo delle garanzie già versate dagli utenti del servizio di trasporto ai sensi di quanto stabilito al precedente punto 4 entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di marzo 2017;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni